GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Martedì, 16 ottobre 1923** — **Numero 243**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Un numero separato fino a 32 pagine *cent. 60* — Arretrato *cent. 80*; all'estero *L. 1.20* — Se il giornale si compone di oltre 32 pagine aumenta di *cent. 60* ogni 32 pagine o frazioni — Ogni foglio delle inserzioni, di 4 pagine, *cent. 30* — Arretrato *cent. 40.*

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . . . L. 2.00 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 3.00 } spazio di linea.

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in due colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di lire CENTOVENTI (L. 120) per ogni pagina di manoscritto.*

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali a decorrere dal 1° d'ogni mese. — Le richieste per le inserzioni debbono essere dirette esclusivamente alla **Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato Generale dello Stato - Ministero delle Finanze** *(Tel. 91-86). — All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci.*

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 24 settembre 1923, n. 2076.
Aggregazione dei comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi alla provincia di Parma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo dalla legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Bardi e di Boccolo dei Tassi sono staccati dalla provincia di Piacenza ed aggregati a quella di Parma (primo circondario).

Con successivi decreti, da promuoversi dai Ministri competenti, saranno approvati i progetti che dovranno concordarsi fra le Amministrazioni provinciali di Parma e di Piacenza, relativamente alla separazione del patrimonio ed al riparto delle attività e passività, in dipendenza della predetta modificazione della rispettiva circoscrizione, e sarà provveduto a quant'altro occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 2.

I prefetti di Parma e di Piacenza provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, a termini dell'art. 92 della legge comunale e provinciale.

Nella provincia di Piacenza si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 76. — GRANATA.

REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2085.
Reclutamento di cancellieri presso il Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato *ad interim* per gli affari esteri;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per il reclutamento dei cancellieri presso il Ministero degli affari esteri tra i personali di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397, si osserveranno le seguenti norme:

I funzionari delle altre Amministrazioni dello Stato che aspirano a parteciparvi saranno sottoposti ad un primo concorso per titoli, i cui vincitori saranno inscritti in soprannumero nel ruolo degli archivisti del Ministero degli affari esteri, ove prenderanno posto in base alla rispettiva anzianità di nomina al grado di archivista nelle Amministrazioni di provenienza. Il numero di posti di tale concorso sarà pari ad un terzo dei posti disponibili nel ruolo dei cancellieri.

Una Commissione composta di tre funzionari dell'Amministrazione degli esteri, di uno dell'Amministrazione delle finanze, e di uno dell'archivio di Stato, tutti di grado pari o superiore a quello di capo divisione, od equiparato, stabilirà la graduatoria del concorso.

A tale concorso possono prender parte i funzionari di tutte le Amministrazioni dello Stato aventi grado di archivista o superiore o anche appartenenti a categorie superiori.

Per conseguire la nomina a cancellieri gli archivisti provenienti dalle altre Amministrazioni prenderanno parte al successivo concorso tra funzionari dell'Amministrazione degli esteri, sempreché abbiano prestato nella stessa Amministrazione almeno un anno di lodevole servizio, dimostrando la capacità pratica alla tenuta nonchè alla direzione ed alla organizzazione di un archivio, il che dovrà risultare da dettagliato rapporto del direttore generale o del capo-ufficio presso il cui archivio essi avranno prestato servizio.

Metà dei posti spettanti al personale del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri, e cioè un sesto dei posti disponibili nel ruolo dei cancellieri, saranno assegnati tra gli archivisti dello stesso Ministero aventi 25 anni di servizio mediante semplice concorso per titoli, basato essenzialmente sull'opera da premiare prestata in servizio e sulla capacità pratica dimostrata nella organizzazione e tenuta di archivi al Ministero degli affari esteri.

Pei rimanenti posti riservati al personale di cui alla lettera *a*) dell'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397, ed al personale di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo si farà poi un concorso unico per un numero di posti pari quindi a metà di quelli disponibili nel ruolo, il rimanente numero di posti dovendo restare sempre riservato agli impiegati locali di cui alla lettera *b*).

I funzionari di altre Amministrazioni dello Stato che, essendo stati inscritti tra gli archivisti, ed avendo poi partecipato a due concorsi per la nomina a cancelliere, non siano riusciti vincitori, potranno chiedere di rientrare nell'Amministrazione di provenienza, ove riprenderanno il grado ed il posto di origine.

Art. 2.

Il concorso unico per l'ammissione nel ruolo dei cancellieri degli archivisti di cui all'articolo precedente sarà per titoli e per esame.

Gli esami consisteranno:

a) in tre prove scritte, una sopra un quesito pratico di organizzazione di un archivio politico, una di traduzione dal francese in italiano e dall'italiano in francese, ed una sulle disposizioni di legge sugli archivi, o sull'ordinamento e le funzioni diplomatiche e consolari ed applicazione della tariffa consolare, o sulla contabilità di Stato o sulla computisteria;

b) di una prova orale sul francese e sulle materie di cui sopra nonchè sulla geografia, sulla storia d'Italia dal 1815 in poi e sui principali avvenimenti internazionali dal 1870 in poi; sulle nozioni del diritto costituzionale e amministrativo.

I titoli saranno tutti quelli che ogni candidato crederà di presentare e fra essi avranno la preferenza:

1° Il servizio di archivio effettivamente prestato al Ministero degli esteri;

2° I rapporti dei capi di servizio;

3° Le benemerenze di guerra nel seguente ordine: medaglie al valore, mutilazioni, invalidità, ferite, maggior tempo trascorso in reparti operanti.

Art. 3.

Le norme per il concorso di ammissione nel ruolo dei cancellieri dei personali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 2 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 397, sono identiche a quelle dell'articolo precedente, ma non vi saranno esami orali ed alle prove scritte verranno quindi aggiunte una di storia e geografia ed una di diritto costituzionale ed amministrativo.

Il Ministero diramerà in tempo utile i temi in plichi suggellati diretti agli uffici presso cui prestano servizio i candidati, ciascun capo ufficio, sotto la sua responsabilità personale non potrà dissigillare i plichi se non nei giorni prescritti per gli esami e dovrà curare che questi abbiano luogo secondo le norme stabilite dalle Commissioni.

I temi svolti saranno diretti al Ministero in plichi suggellati.

Art. 4.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cancellieri saranno costituite da cinque membri nominati dal Ministro degli affari esteri tra cui un consigliere di Stato ed un funzionario dell'archivio di Stato; ogni commissario disporrà di dieci voti per ogni prova.

Per la classifica dei titoli ogni commissario disporrà di 10 voti.

Art. 5.

Ogni concorrente può chiedere nella domanda di ammissione al concorso, di sostenere un esame supplementare di altre lingue, oltre il francese e di stenografia. Per ognuna di tali prove supplementari la Commissione, a cui sarà aggregato un esaminatore speciale, disporrà di dieci voti per la graduatoria del concorrente.

Art. 6.

Per essere ammessi nella graduatoria bisogna aver ottenuto in ogni prova, sia scritta che orale, l'idoneità, rappresentata dai 6/10. A parità di voti si applicano le preferenze stabilite dall'articolo 9 del R. decreto 3 settembre 1922, n. 1290.

Art. 7.

I concorsi saranno banditi con decreto del Ministero degli affari esteri da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale;* in ciascun decreto sarà indicato il termine per la presentazione delle domande. Spetterà poi alle Commissioni di esame di emanare norme pratiche per l'effettuazione delle prove.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 85. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. 2099.
Soppressione della Regia scuola professionale di Arpino.

Relazione di S. E. il Ministro per l'economia nazionale, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto che sopprime la Regia scuola professionale di Arpino.

SIRE,

Con R. decreto 13 ottobre 1882, n. 1070, fu istituita in Arpino una scuola di tessitura e tintoria; la spesa per il mantenimento annuo era stabilita in L. 9000 e vi concorreva il Governo, il Comune e la Provincia. Con R. decreto 9 maggio 1920, n. 1972, la scuola venne riordinata e la spesa di mantenimento annuo fu elevata a L. 43,000; attualmente la scuola costa in complesso annualmente L. 70,000. Senonchè, malgrado la notevole spesa oggi sostenuta dal Governo e dagli Enti locali, la scuola si trova in uno stato di decadenza e ciò per un concorso fatale di circostanze attinenti ai locali in cui essa ha sede, al materiale didattico e alla composizione del proprio personale; circostanze queste che non è possibile migliorare senza grande dispendio, mentre gli Enti locali non dimostrano la intenzione di contribuire.

Il Ministero, in vista degli scarsissimi risultati che la scuola dà attualmente, ne propone la soppressione ed in ciò è confortato dal parere del Consiglio superiore dell'istruzione industriale.

A tal fine mi onoro di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra, l'unito schema di decreto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854, e il regolamento per la istruzione industriale, approvato con R. decreto 18 giugno 1922, n. 1185;

Visto il R. decreto 9 maggio 1920, n. 1972, sull'ordinamento della scuola professionale di Arpino;

Riconosciuto che la predetta scuola trovasi in uno stato di decadenza ed è perciò opportuno disporne la soppressione;

Sentito il Consiglio superiore dell'istruzione industriale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La R. scuola professionale di Arpino è soppressa.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'Ente e per il trattamento del personale attualmente in servizio sarà provveduto a termini delle disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 125 del regolamento 18 giugno 1922, n. 1185.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 99. — GRANATA.

REGIO DECRETO 10 settembre 1923, n. 2103.
Proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra, e la resa dei conti giudiziali da parte delle Amministrazioni militari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601, che conferisce al Governo la facoltà di emanare provvedimenti aventi vigore di legge;

Visto il R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, che approva il testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto il R. decreto 28 gennaio 1923, n. 224, concernente la proroga del termine per la presentazione del rendiconto consuntivo per l'esercizio 1921-22 e disposizioni circa i rendiconti riassuntivi del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il rendiconto consuntivo del patrimonio amministrato dal Ministero della guerra prescritto dall'art. 71 del testo unico di legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed i conti dei magazzini e depositi dipendenti dal Ministero stesso saranno resi a cominciare dall'esercizio 1923-24 nel termine stabilito dalla legge sulla base degli inventari dei beni esistenti al 1° luglio 1923, qualunque siano le risultanze di tali inventari.

Con separata dimostrazione, le risultanze del rendiconto di cui al precedente comma saranno messe a confronto con quelle del rendiconto patrimoniale reso al 30 giugno 1914, indicando l'importo approssimativo degli aumenti e delle diminuzioni verificatesi in tutto il periodo intermedio.

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 2 del R. decreto 23 gennaio 1923, n. 224.

Art. 3.

Le Amministrazioni militari sono autorizzate a presentare un unico conto giudiziale del materiale per tutte le gestioni relative agli esercizi antecedenti alla data dell'ultimo inventario e ad ogni modo non oltre l'esercizio 1922-23.

In detto conto i movimenti avvenuti nel materiale saranno dimostrati soltanto a quantità, il riepilogo a valore delle singole voci sarà fatto solo per le consistenze al principio ed alla fine del periodo cui il conto si riferisce.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 10 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI — A. DIAZ.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 103. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 settembre 1923, n. **2121**.
Agevolazioni tributarie ai mutui stipulati nello Stato di Fiume dall'Istituto italiano di credito fondiario.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto col Ministro per l'economia nazionale, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto concernente agevolazioni tributarie ai mutui stipulati nello Stato di Fiume dall'Istituto italiano di credito fondiario.

SIRE,

Il provvedimento che ho l'onore di presentare all'approvazione della Maestà Vostra mira principalmente a favorire la sistemazione edilizia della città di Fiume, facilitando ai proprietari fondiari la stipulazione di mutui con l'Istituto italiano di credito fondiario.

Con l'unico articolo che forma il dispositivo dello schema di decreto si dichiarano esenti da imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui stipulati e da stipularsi a tutto il 31 dicembre 1925 nello Stato di Fiume dall'Istituto italiano di credito fondiario, nonchè i redditi propri dell'istituto suddetto relativi alle operazioni medesime e gli interessi delle cartelle emesse per la stipulazione dei mutui medesimi.

Tutti gli atti occorrenti per la stipulazione dei mutui e per la emissione e circolazione delle cartelle e certificati sono inoltre esenti dalle tasse sugli affari citate nell'ultimo comma dell'articolo.

Lo scopo del provvedimento è duplice: influire favorevolmente sulla determinazione del tasso d'interesse, sul quale si assomma, in tempo in cui il denaro scarseggia, l'intero gravame delle imposte e tasse relative alle operazioni di mutuo, seppure in diritto dovute dal mutuante o dai terzi acquirenti delle cartelle; ed evitare, sopratutto, una eventuale duplicazione dannosissima d'imposizione fiscale con lo Stato di Fiume.

Con tali schiarimenti ho l'onore di sottoporre il provvedimento all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vista la legge 22 dicembre 1905, n. 592;

Visti i Regi decreti-legge 4 gennaio 1920, n. 35, e 16 ottobre 1921, n. 1521;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui stipulati e da stipularsi a tutto il 31 dicembre 1925, nello Stato di Fiume, dall'Istituto italiano di Credito fondiario, nonchè i redditi propri dell'Istituto suddetto relativi alle operazioni medesime.

Sono del pari esenti dalla detta imposta gli interessi delle cartelle emesse per la stipulazione dei mutui suddetti qualunque ne sia il saggio di emissione.

Sono inoltre esenti da tasse di bollo di registro ipotecarie delle concessioni governative e di negoziazione, gli atti occorrenti per i mutui predetti e per la emissione e circolazione delle cartelle e dei certificati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI — CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 121. — GRANATA.

REGIO DECRETO 27 settembre 1923, n. **2122**.
Istituzione presso il Ministero delle finanze della Direzione generale delle pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 1950, col quale è stato soppresso il Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra, già esistente presso il Ministero delle finanze;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Segretario di Stato Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita dal 1° settembre 1923, presso il Ministero delle finanze, la Direzione generale delle pensioni di guerra, alla quale rimangono affidate le attribuzioni del soppresso Sottosegretariato di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

Art. 2.

Al ruolo unico costituito coi Regi decreti 21 dicembre 1922, n. 1652, e 18 gennaio 1923, n. 112, è aggiunto un posto di direttore generale.

Art. 3.

In eccedenza ai posti di ruolo il Ministro per le finanze è autorizzato a mantenere finchè le esigenze di servizio lo richiedano, ma in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1928, il personale occorrente per i lavori inerenti alla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra.

Per il personale di ruolo di altre Amministrazioni dello Stato rimangono in vigore, in quanto siano applicabili, le norme contenute negli articoli 6 e 9 del decreto Luogotenenziale 6 dicembre 1917, n. 2067 e nel R. decreto 15 febbraio 1918, n. 238.

Il personale militare ed avventizio deve essere sempre contenuto entro i limiti stabiliti dall'art. 1 del R. decreto 21 gennaio 1923, n. 196; e resta ferma la facoltà spettante al Ministro per le finanze ai termini dell'art. 2 del medesimo decreto.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto agli stanziamenti in bilancio per l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 27 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 122. — GRANATA.

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1923.

Autorizzazione all'ufficio italiano di verifica e compensazione di ritenere, a proprio favore, il 5 % dell'ammontare delle somme liquidate ed ammesse a pagamento ai cittadini e sudditi italiani in dipendenza dei crediti accertati ed ammessi a compensazione ai termini dell'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO
E IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 695, modificato col R. decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1871, circa l'istituzione dell'ufficio di verifica e compensazione previsto dalla sezione III, della parte X del Trattato di pace di Versailles;

Visto il R. decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1915, che affida all'ufficio di verifica e compensazione le operazioni contemplate dall'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria e dalle altre disposizioni del Trattato stesso connesse con l'articolo medesimo;

Sulla proposta del Consiglio d'amministrazione dell'ufficio di verifica e compensazione;

Decretano:

Art. 1.

Sulle somme da pagare ai cittadini e sudditi italiani in dipendenza dei crediti accertati ed ammessi a compensazione a termini dell'art. 248 del Trattato di pace con l'Austria, l'ufficio italiano di verifica e compensazione è autorizzato a ritenere a proprio favore, per rischi, spese e diritti di commissione, il 5 % dell'ammontare delle somme liquidate ed ammesse a pagamento.

Art. 2.

L'ufficio italiano di verifica e compensazione farà luogo al pagamento dei crediti verificati ed ammessi a compensazione in dipendenza dell'art. 248 del Trattato di San Germano, secondo l'ordine dell'ammissione a compensazione e nella seguente misura:

1° I crediti che non oltrepassino L. 10,000 per ciascun creditore italiano, verso uno o più debitori austriaci, saranno pagati per intero;

2° I crediti che oltrepassino L. 10,000 per ciascun creditore italiano, verso uno o più debitori austriaci, saranno immediatamente pagati con un acconto di L. 10,000 più il 40 % della rimanenza. Il residuo avere sarà soddisfatto in una o più rate, senza interessi, con le disponibilità risultanti al momento della ricognizione semestrale della situazione finanziaria dell'ufficio in dipendenza delle operazioni con l'Austria.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei conti, sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 25 luglio 1923.

Il Ministro per l'ind. il comm. e il lavoro
TEOFILO ROSSI.

Il Ministro per le finanze
DE' STEFANI.

DECRETO MINISTERIALE 29 settembre 1923.

Scioglimento delle amministrazioni della Congregazione di carità e di altre istituzioni pubbliche di beneficenza di Ravenna.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vedute le lettere in data 4 e 9 settembre 1923 del prefetto di Ravenna, con le quali, nell'intento di facilitare le riforme della beneficenza pubblica in quella città, si propone lo scioglimento delle locali istituzioni di beneficenza, dal Prefetto stesso indicate:

Visto il R. decreto 26 aprile 1923, n. 976;

Decreta:

Sono dichiarate sciolte le amministrazioni delle seguenti istituzioni pubbliche di beneficenza della città di Ravenna;

1. Congregazione di carità e istituzioni dipendenti. 2. Ospedale S. Maria delle Croci e istituzioni dipendenti. 3. Ricovero di mendicità G. Garibaldi e T. Barabbini, 4. Orfanotrofio femminile Galletti-Abbiosi. 5. Ospizio asilo infantile. 6. Ospizio infanzia abbandonata.

La gestione delle istituzioni anzidette è affidata ad una Commissione straordinaria composta del cav. ing. Ugo Errani, presidente, e dei signori cav. rag. Giuseppe Mazzoni, cav. dott. Giuseppe Frignani, Domenico Casadio e Pietro Sassi.

La suaccennata Commissione dovrà proporre, nel termine di quattro mesi, tutte le riforme che riterrà opportune negli statuti, nelle amministrazioni e negli scopi delle istituzioni

anzidette per coordinarne l'azione agli interessi attuali e durevoli della beneficenza pubblica e per ridurre le spese di gestione.

Roma, addì 29 settembre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1923.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ritenuto che il signor Cesare Vincenzo Pietro Gatti, nato a Roma il 24 marzo 1882 da Giovanni e da Ernesta Livi, ha perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 8, n. 1 della legge 13 giugno 1912, n. 555;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Cesare Gatti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 3 ottobre 1923 del Consiglio di Stato (Sezione 1ª), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Cesare Vincenzo Pietro Gatti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 ottobre 1923.

p. *Il Ministro*: A. FINZI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

Dazi doganali.

La media settimanale pel pagamento dei dazi di importazione da valere dal 15 al 21 ottobre 1923 è stata fissata in L. 426, rappresentanti 100 dazio nominale e 326 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

DIREZIONE GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 12 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 29	Belgio	113 38
Londra	99 41	Olanda	8 575
Svizzera	392 135	Pesos oro	16 16
Spagna	298 125	Pesos carta	7 11
Berlino	—	New-York	21 895
Vienna	0 031	Oro	422 47
Praga	65 50		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 88
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	47 66
	5.00 % netto	89 25

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 13 ottobre 1923.

	Media		Media
Parigi	133 09	Belgio	113 34
Londra	99 56	Olanda	8 62
Svizzera	393 807	Pesos oro	16 15
Spagna	297 50	Pesos carta	7 09
Berlino	—	New-York	21 96
Vienna	0 032	Oro	423 725
Praga	65 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 81
	3.50 % » (1902)	71 75
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 286

BANDI DI CONCORSO

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Concorso per posti di ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Visto il Regio decreto 24 gennaio 1923, n. 62, che istituisce il Commissariato per l'aeronautica;

Visto il decreto Commissariale in data 31 luglio 1923 che costituisce il corpo di Commissariato militare per l'aeronautica;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per i posti qui di seguito indicati, nel corpo di Commissariato militare per l'aeronautica:

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 9
Capitani	» 28
Totale	N. 40

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il vice-commissario: FINZI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO
per posti di ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli ai seguenti posti di ufficiali nel corpo di Commissariato militare dell'aeronautica:

Colonnelli	N. 1
Tenenti colonnelli	» 2
Maggiori	» 9
Capitani	» 28
Totale	N. 40

Art. 2.

La carriera, gli stipendi e le indennità degli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica, risultano dalla seguente tabella:

	STIPENDIO		INDENNITÀ		
	massimo	minimo	professionale	militare	carica
Maggiore generale.	21,000	19,800	400	5,640	1,500
Colonnello.	17,000	15,000	400	4,800	900
Tenente colonnello.	16,000	14,000	400	4,320	500
Maggiore	14,600	12,000	400	4,080	—
Capitano	13,000	10,000	400	3,120	—
Tenente.	11,500	7,500	400	2,640	—
Sottotenente	10,800	6,000	400	2,280	—

Art. 3.

A tutti gli ufficiali del corpo di Commissariato militare dell'aeronautica sarà corrisposta all'atto della nomina una indennità vestiario di L. 2000.

Art. 4.

Potranno essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, gli ufficiali provenienti dal R. esercito e dalla R. marina che, per possedere la laurea in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente o per gli incarichi precedentemente disimpegnati, abbiano l'attitudine necessaria alle funzioni amministrative.

Potranno inoltre essere ammessi al concorso, in via eccezionale, limitatamente però ai posti di capitano, anche i funzionari delle amministrazioni statali provvisti di laurea in scienze economiche e commerciali o titolo equipollente e che abbiano l'attitudine di cui sopra. Di massima saranno preferiti i funzionari celibi.

Art. 5.

I limiti massimi di età per l'ammissione al concorso degli ufficiali superiori del R. esercito e della R. marina, sono quelli stabiliti pel collocamento in posizione di servizio ausiliario pel corpo di Commissariato militare marittimo, pel grado immediatamente inferiore a quello cui il concorrente aspira.

Detti limiti di età sono pertanto pel presente concorso così stabiliti:

per gli aspiranti al grado di colonnello, limite di età anni 55;
per il grado di tenente colonnello, anni 52;
per il grado di maggiore, anni 50;
per il grado di capitano e per i funzionari statali che eccezionalmente potranno prender parte al concorso, l'età è stabilita in anni 35.

Art. 6.

I concorrenti ufficiali potranno, quando abbiano l'anzianità minima di grado stabilita nei rispettivi corpi di origine per la promozione al grado superiore e ritengano di avere i requisiti voluti di capacità per aspirarvi, concorrere ai posti del grado immediatamente superiore a quello che rivestono all'atto della domanda.

Art. 7.

Le domande di cui al precedente articolo, redatte in carta da bollo da L. 2.40, dovranno pervenire al Commissariato per l'aeronautica (Intendenza generale - Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) non più tardi del giorno 30 ottobre corrente, corredate dei seguenti documenti:

Per i funzionari civili di ruolo:

a) certificato di stato libero o, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;
b) certificato generale del casellario giudiziario rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal procuratore del Re;
c) certificato di esito di leva;
d) copia dello stato di servizio;
e) titolo di laurea posseduto in originale;
f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento al servizio nell'Aeronautica;
g) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato versamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I documenti di cui alla lettera a) se trattasi di certificato di stato libero, e b) dovranno essere di data non anteriore al 1° agosto 1923.

Per gli ufficiali:

a) copia conforme dello stato di servizio militare rilasciata dall'autorità competente;
b) titoli di studio posseduti in originale;
c) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire, con particolare riferimento ai servizi disimpegnati presso le amministrazioni militari di origine;
d) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 50, stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

Tutti i concorrenti civili debbono avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare che sarà accertata mediante visita sanitaria, alla quale essi saranno sottoposti prima della data stabilita pel concorso.

Art. 8.

Il Commissariato si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà opportuno, indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro pei quali le informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Art. 9.

La valutazione dei titoli di ciascun concorrente sarà fatta da apposita Commissione da nominarsi dal Commissariato, mediante la somma del coefficiente da assegnarsi ai seguenti elementi:

per gli aspiranti civili: anzianità di laurea e di servizio;
per gli ufficiali: anzianità di grado e di spalline, meriti acquisiti in servizio, con speciale riguardo a quelli di guerra, valutazione di altri titoli presentati dai concorrenti attinenti alle funzioni amministrative.

Art. 10.

Le nomine saranno conferite di diritto ai concorrenti classificati nella graduatoria nei limiti dei posti messi a concorso.

A parità di titoli e di meriti saranno preferiti ed avranno la precedenza nella graduatoria i concorrenti che abbiano già prestato lodevolmente e per maggior tempo servizio nell'Aeronautica di Stato.

Art. 11.

I concorrenti che desiderassero avere maggiori ragguagli sul presente bando di concorso, potranno chiederli al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Roma, addì 10 ottobre 1923.

Il vice-commissario: FINZI.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

È aperto il concorso per i seguenti posti di notaro vacanti:

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Francofonte	Siracusa	1	Giovedì, venerdì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Castelnuovo d'Asti	Asti	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 inverno e dalle ore 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 estate.
Sambatello	Reggio Calabria	1	Mercoledì dalle ore 9 alle 12.
Casole Valsenio	Ravenna	1	Martedì e venerdì dalle ore 9 alle 12 e dalle 13 alle 16.

SEDE dell'ufficio	Distretto notarile	N. dei posti vacanti	Orario di assistenza personale allo studio
Raddusa	Caltagirone	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 17 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.
Ticineto	Casale Monferrato	1	Tutti i giorni dalle ore 9 alle 17.
Velo d'Astico	Vicenza	1	Martedì e venerdì dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Frignano Maggiore	S. Maria Capua Vetere	1	Lunedì dalle ore 9 alle 14.
Gissi	Lanciano	1	Domenica dalle ore 7 alle 11.
Mazzara del Vallo	Trapani	1	Lunedì, martedì, mercoledì e domenica dalle ore 10 alle 14.
Paceco	Trapani	1	Giovedì e domenica dalle ore 9 alle 14.
Cotignola	Ravenna	1	Martedì e giovedì dalle ore 8 alle 12.
Cavaglià	Biella	1	Mercoledì e sabato dalle ore 9 alle 12 e dalle 14 alle 16 e domenica dalle ore 9 alle 12.
Collegno	Torino	1	Lunedì e giovedì dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 17. Domenica dalle ore 9 alle 12.
Sulmona	Sulmona	1	Lunedì, mercoledì e sabato dalle ore 12 alle 14.
Napoli	Napoli	1	Ogni giorno, meno i festivi, avvicendandosi in tre turni settimanali in modo che ciascun notaro assista all'ufficio due giorni consecutivi per settimana dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 16.
Delia	Caltanissetta	1	Giovedì, sabato e domenica dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dal 1° ottobre al 31 marzo e dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18 dal 1° aprile al 30 settembre.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti indicati nell'art. 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, deve presentarsi al procuratore del Re presso il Tribunale da cui dipende il distretto notarile dove il posto è da provvedere (articolo 10 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 modificato dal decreto-legge 29 aprile 1920, n. 544) entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione del presente avviso sotto pena di decadenza.

Nella domanda l'aspirante dovrà, nel suo stesso interesse, indicare, specificando anche, ove occorra, i periodi distinti, i dati necessari per il computo della sua anzianità, in relazione alle disposizioni degli articoli 11 e 167 della legge notarile succitata, anzianità d'esame d'esercizio presunto ed effettivo del decreto-legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 579, e del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 601 (servizio militare durante la guerra) e dell'art. 10 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente gli *invalidi* di guerra.

Alla domanda dovrà essere unito in doppio esemplare, in carta libera, l'elenco dei documenti presentati.

I documenti da presentarsi sono, ai sensi dell'art. 22 dei Regolamento notarile 10 settembre 1914, n. 1326, modificato come sopra

a) per i candidati notari:

1° estratto (copia integrale) dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco della residenza;

3° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, occorre eguale certificato rilasciato dal sindaco del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario;

5° certificato rilasciato dal segretario della R. procura presso il Tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante ha la residenza, e d'istruzione o di giudizio a carico dell'aspirante medesimo. Se la residenza attuale duri da meno di sei mesi, anche per tale certificato si osserva quanto è prescritto dal n. 3 per il certificato di moralità;

6° diploma di laurea in giurisprudenza, ovvero un certificato del direttore della segreteria dell'Università presso cui fu conseguita o confermata la laurea;

7° certificato di iscrizione nel registro dei praticanti notari;

8° certificato della pratica notarile e, nei casi di pratica abbreviata, i documenti che la giustifichino;

9° certificato dell'esame d'idoneità al notariato, dal quale risulti il numero complessivo dei voti ottenuti dall'aspirante;

b) per i notari in esercizio e per i coadiutori:

1° attestazione del presidente del Consiglio notarile, del distretto in cui il concorrente esercita, dalla quale risulti che l'aspirante è inscritto nel ruolo dei notari esercenti nel distretto stesso, con la indicazione della data di tale inscrizione. Se precedentemente il concorrente esercitò in altri distretti, deve produrre anche eguale attestazione dei presidenti dei rispettivi Consigli notarili;

2° tutti gli altri documenti richiesti per i candidati notari ed indicati ai precedenti nn. 3, 4, 5 e 9.

Coloro che già conseguirono altra nomina a notaro debbono presentare gli stessi documenti indicati alla lettera *b*) e al n. 2 della lettera *a*).

I concorrenti, oltre ai documenti suaccennati, possono produrre nel termine di legge, a prova del possesso degli altri titoli, di cui all'art. 11 della legge, tutti i documenti che credono necessari.

Per il servizio militare gli aspiranti dovranno produrre i documenti necessari a comprovarlo nella sua qualità e durata e preferibilmente copia dello stato di servizio.

I documenti debbono essere prodotti in originale od in copia autentica, esclusi gli equipollenti e le copie certificate conformi, di qualsiasi natura e legalizzati ai termini del R. decreto legge 19 novembre 1914, n. 1290.

I documenti indicati ai numeri 2, 3, 4 e 5 della lettera *a*) debbono avere data non anteriore a tre mesi a quella del presente numero della *Gazzetta ufficiale*.

Il concorrente, il quale prenda parte a più concorsi notarili deve per ogni posto fare domanda separata ed in ognuna di esse specificare l'ordine di preferenza delle sedi, anche se si tratti di concorsi pubblicati in tempi successivi, dandone immediatamente avviso al Ministero della giustizia.

Qualora egli non ottemperi a quest'ultima disposizione ed abbia già conseguita la nomina ad altra sede, il Ministero può non tener conto delle altre domande.

Se trattisi di concorsi pubblicati con lo stesso bando, per posti vacanti nel medesimo distretto, l'aspirante può limitarsi a documentare una sola delle domande, facendo nelle altre opportuno richiamo (art. 23 del regolamento notarile su citato).

Si riporta, qui appresso, per opportuna norma degli interessati, anche la disposizione dell'art. 14 del decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2239, riprodotto integralmente coll'articolo 15 del Regio decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324.

Finchè il numero dei notari in esercizio nel distretto di ciascun Collegio notarile non sia ridotto a quello fissato nella tabella indicata nell'art. 4 della legge 16 febbario 1913, n. 89, nei concorsi che saranno pubblicati per il conferimento dei posti notarili vacanti dovrà essere data la preferenza su ogni altro concorrente ai notari che già esercitano nel distretto, e a parità di condizioni, a quelli rimasti in esercizio nelle sedi ivi soppresse.

Si avverte da ultimo che la restituzione dei documenti e delle pubblicazioni sarà di regola fatta dopo la definizione del concorso.

Nella domanda di ammisisone al concorso dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo dell'aspirante, e i documenti inviati separatamente dalla domanda di ammissione dovranno essere accompagnati da lettera nella quale sia specificato il concorso per il quale sono presentati.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.